



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 86 del 17/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Nell'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 13:00, nella SEDE COMUNALE, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Nome	Pre sente	Asse nte
ZA GARIBALDI CRISTIANO	X	
MANITTA BRUNO	X	
ZECCOLA VALENTINA		X
FELTRIN BARBARA	X	
GRAMONDO GIANLUCA	X	
BREGOLIN FRANCESCO	X	
MESSICO SABRINA	X	
SPANDRE LUCA	X	
BRUNAZZI VERONICA	X	
BELLACICCO MARCELLO	X	
BORGHI ELISABETTA	X	
PARRELLA FRANCESCO	X	
CAVALLERI MICAELA	X	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Consigliere Valentina Zeccola ASSENTE giustificato.

Assiste quale Segretario Generale la D.ssa Cristina BLOISE.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Francesco BREGOLIN nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Bregolin propone un minuto di silenzio per la prematura scomparsa di Don Silvano De Matteis, ex parroco di Diano San Pietro ed ex Direttore Tecnico della Banda di Diano Marina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore Luca Spandre;

VISTI:

- l'art.3, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art.52 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate tributarie ed extratributarie nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;
- l'art.53, comma 16, della L. n. 388/00 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), che stabilisce il termine per approvare le tariffe e le aliquote dei tributi locali nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data di fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Regolamento generale delle entrate comunali vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 20.07.2020;

PREMESSO che la Legge 111/2023 ha conferito al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale italiano, a seguito della quale sono stati presentati sette schemi di decreto legislativo in attuazione della delega suddetta, fra cui il D. Lgs. n. 219 del 30.12.2023, volto ad integrare e modificare i contenuti della Legge 212/2000 recante le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

CONSIDERATO che tra i principi e criteri direttivi previsti dalla suddetta legge delega per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente vi è la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente e di certezza del diritto;

CONSIDERATO altresì che, al fine di attuare la norma di delega, il legislatore è intervenuto rafforzando la funzione del citato Statuto quale legge generale tributaria che prevede che gli enti locali regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino così come definite dai principi stabiliti dalla legge, senza prevedere una tempistica per l'adeguamento dei regolamenti, in quanto disposizioni di semplice recepimento di norme legislative, fermo restando che le norme dello Statuto sono direttamente applicate senza necessità di essere regolamentate;

VISTI:

- l'art. 1 comma 3, L. 212/2000, ai sensi del quale "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge";

- il successivo comma 3 bis, secondo cui le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto di bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela valgono come principi generali per le Regioni e gli Enti Locali, chiamati ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie;

VISTO il Decreto Lgs. n. 87 del 14/06/2024 che ha apportato alcune modifiche al sistema sanzionatorio tributario in attuazione della Legge delega n. 111 del 9/8/2023 che all'art. 20 dispone che il Governatore osserva i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento anche ai tributi degli enti territoriali con l'obiettivo di:

- migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli degli altri Stati Europei;
- assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento, mediante la riduzione delle sanzioni;
- prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni;
- rivedere la disciplina del concorso formale e materiale della continuazione;
- escludere l'applicazione delle sanzioni in specifici casi;

PRECISATO che, per favorire la consultazione del Regolamento, si è evidenziata in colore rosso la parte abrogata e in giallo la nuova e che le modifiche si possono di seguito sintetizzare:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I- PRINCIPI GENERALI: Art.3: inserita l'esenzione dal pagamento di IMU e TARI non solo per le ONLUS ma anche per gli Enti del Terzo Settore; Art.9: tra le forme di notificazione si è inserita la piattaforma delle notifiche digitali e, in relazione alle notifiche, si distinguono le ipotesi di inesistenza e nullità;

CAPO II- STATUTO DEL CONTRIBUENTE:Art.12: la norma ha abrogato gli istituti del reclamo e della mediazione e introdotto il principio del contraddittorio, cioè il diritto del soggetto di essere sentito prima dell'adozione di un atto che incide sulla sua sfera giuridica; Art.16: inseriti i commi 5 e 6 per i quali vi è divieto di divulgazione dei dati da parte dell'Ente e la possibilità per l'Ente di acquisire dati nelle banche dati di altri soggetti pubblici; Art. 18 bis: introdotto il principio di proporzionalità per cui l'azione amministrativa non deve eccedere i fini perseguiti; Art. 18 ter: introdotto il principio del divieto di "bis in idem", per cui il contribuente non può essere destinatario di più atti di accertamento per lo stesso oggetto;

CAPO III- STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: dall'Art. 23 all'Art. 30 ter: anche la disciplina del ravvedimento operoso è stata modificata per le violazioni commesse a partire dal 01/09/2024, prevedendo una generale diminuzione delle sanzioni; art.25: pur non sussistendo più l'obbligo di applicare l'interpello, ma solo la facoltà di applicazione, si ritiene opportuno mantenerlo, costituendo un diritto del contribuente a chiedere all'ente delucidazioni sulle norme tributarie; dall'Art. 31 all'Art. 42: si è modificata la disciplina dell'accertamento con adesione, che si è integrata con la nuova disciplina del contraddittorio preventivo; l'accertamento con adesione era già previsto ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n.449 per effetto del quale i Comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di

accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n.218/1997, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni, per quanto normativamente consentito; dall'Art. 43 all'art. 44: viene definita la differenza tra autotutela obbligatoria (svolta d'ufficio in casi elencati) e autotutela facoltativa (in cui l'Ente può procedere all'annullamento di atti infondati); Art. 49: è stato introdotto il nuovo istituto del contraddittorio preventivo con conseguente abrogazione degli istituti del reclamo e della mediazione; questo principio consiste nell'inviare al contribuente, prima dell'atto di accertamento, uno schema di atto che indichi i motivi che determinano l'applicazione di maggiori imposte, un riepilogo degli importi con sanzioni ed interessi, e un termine per la presentazione di controdeduzioni; il contraddittorio non si applica in tutti i casi di provvedimenti di pronta liquidazione e automatizzati;

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 56: si indicano i requisiti degli atti di accertamento; Art. 56 bis: indica i casi di annullabilità degli atti; Art. 56 ter: elenca i casi di nullità degli atti tributari;

TITOLO III -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: nessuna variazione;

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70: entrata in vigore del Regolamento.

PRESO ATTO dell'opportunità di recepire all'interno dell'ordinamento comunale, e più nello specifico nel vigente Regolamento comunale per le entrate, le novità normative suddette per motivi di semplificazione, equità, efficacia, economicità e trasparenza nei confronti dei contribuenti, dando atto che le norme sono già applicate dagli uffici;

ESAMINATO il testo regolamentare come modificato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che, in virtù del disposto dall'art. 52, D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art.3 del D.L. n.174/2012;

RICHIAMATO l'art.42, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;

VISTI i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90,

come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;

- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissonne “parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all’art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Francesco Parrella e Marcello Bellacicco, nonché la replica dell’Assessore Luca Spandre e del responsabile del Servizio Dott.ssa Lorella Iacono, come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

UDITA la **dichiarazione di voto** del Consigliere Comunale Francesco Parrella il quale annuncia il voto favorevole del suo gruppo consiliare, come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, **per alzata di mano**, il presente punto all’ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;

Votanti n. 12 Consiglieri;

Favorevoli n. 12 Consiglieri;

Astenuti n. 00 Consiglieri;

Contrari n. 00 Consiglieri;

In conformità,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e di approvare le modifiche al Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 20.07.2020, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
4. Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge;
5. Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
6. Di dare mandato all'ufficio competente per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, **per alzata di mano**, l'immediata esecutività del presente deliberato con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;
Votanti n. 12 Consiglieri;
Favorevoli n. 12 Consiglieri;
Astenuiti n. 00 Consiglieri;
Contrari n. 00 Consiglieri;

In conformità,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atteso l'interesse pubblico meglio dettagliato in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Francesco BREGOLIN

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale
D.ssa Cristina BLOISE